

ROMA



Protocollo RC n. 4876/2020

Deliberazione n. 107

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2020

VERBALE N. 57

Seduta Pubblica del 4 settembre 2020

Presidenza: SECCIA

L'anno 2020, il giorno di venerdì 4 del mese di settembre, alle ore 14,07 nella sala delle Bandiere di Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è riunita in modalità telematica l'Assemblea Capitolina, previa trasmissione degli avvisi, per le ore 14 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

La seduta è svolta mediante lo strumento della audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e delle disposizioni del Presidente dell'Assemblea Capitolina n. 5/2020, n. 7/2020 e n. 8/2020.

Il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario, dott. Gianluca VIGGIANO partecipa alla seduta.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina la Vice Presidente Vicario Sara SECCIA, la quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

Eseguito l'appello, la Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 35 Consiglieri:

Agnello Alessandra, Allegretti Roberto, Ardu Francesco, Baglio Valeria, Bernabei Annalisa, Catini Maria Agnese, Celli Svetlana, Chiossi Carlo Maria, Coia Andrea, De Priamo Andrea, Di Palma Roberto, Diario Angelo, Donati Simona, Fassina Stefano, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Figliomeni Francesco, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Montella Monica, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Penna Carola, Piccolo Ilaria, Politi

Maurizio, Seccia Sara, Simonelli Massimo, Spampinato Costanza, Stefàno Enrico, Sturni Angelo, Tempesta Giulia e Zannola Giovanni.

ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Bordoni Davide, Bugarini Giulio, Corsetti Orlando, De Vito Marcello, Diaco Daniele, Grancio Cristina, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mennuni Lavinia, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Terranova Marco e Zotta Teresa Maria.

La Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

(OMISSIS)

La PRESIDENTE pone quindi in votazione, con sistema elettronico tramite specifico applicativo, la 12^a proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento di emendamenti:

12^a Proposta (di iniziativa consiliare)

a firma dei Consiglieri Ficcardi e Diaco

Approvazione delle linee di indirizzo finalizzate alla regolarizzazione dell'occupazione di aree pubbliche utilizzate per attività di spettacolo viaggiante - Punti Verde Infanzia.

Premesso che con la Legge n. 337 del 18 marzo 1968 il Legislatore ha introdotto specifiche disposizioni in materia di "circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante" riconoscendo agli stessi una funzione sociale e sostenendo, pertanto, il consolidamento e lo sviluppo del settore;

sono considerati "spettacoli viaggianti" secondo la definizione fornita dalla normativa in parola, "le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile";

l'art. 9 della suddetta Legge demanda alle Amministrazioni comunali l'individuazione, con la compilazione di uno specifico elenco, delle aree disponibili per l'installazione dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei Parchi di divertimento nonché la disciplina delle modalità di concessione delle aree attraverso un apposito Regolamento;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 197 dell'8 ottobre 1998, l'allora Comune di Roma ha quindi approvato:

1. il "Regolamento per la concessione di aree pubbliche per attività di spettacolo viaggiante e Parchi di divertimento ai sensi dell'art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337";

2. il relativo Piano di settore (Allegato B alla deliberazione) che ha individuato le aree disponibili per l'esercizio delle attività di cui al predetto Regolamento (per un totale di n. 64 aree, suddivise in n. 47 aree verdi disponibili per l'installazione di attività con sede fissa e n. 17 aree per l'installazione di attività con sede temporanea);

la succitata deliberazione ha, inoltre, autorizzato la Giunta Comunale ad indire "un bando pubblico per l'affidamento in concessione delle aree di cui sopra e per le attività di che trattasi al fine della realizzazione e gestione delle relative attrezzature e servizi di interesse pubblico (verde, gioco ed infanzia, ecc)";

gli artt. 5 e 12 del Regolamento prevedono, infatti, che le aree destinate ad attività a carattere stanziale in sede fissa per periodi superiori all'anno solare devono essere "assegnate con concessione amministrativa, mediante l'indizione di un apposito bando pubblico";

con successiva determinazione dirigenziale n. 267 del 5 maggio 1999, l'allora Dipartimento X - III U.O. Area Gestione Verde Urbano ha, pertanto, indetto il bando pubblico per la realizzazione e gestione dei Punti Verdi per l'Infanzia prevedendo l'affidamento sia in concessione che in concessione-convenzione di aree di proprietà comunale (allegati A1 e A2 al provvedimento medesimo);

i requisiti richiesti per la partecipazione al bando erano:

- la cittadinanza italiana;
- almeno una referenza bancaria attestante la solidità finanziaria ed economica dell'impresa (per le aree dell'elenco A1);
- non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di natura professionale ed imprenditoriale per la partecipazione a gare pubbliche e di non avere contenziosi con l'Amministrazione Comunale;
- la Dichiarazione ex art. 68 o art. 69 del T.U.L.P.S;
- la presentazione di eventuali titoli comprovanti l'esercizio delle attività già svolte sul territorio del Comune di Roma e nello specifico sull'area richiesta in concessione;
- per l'eventuale attività di ristoro presente sull'area, la presentazione della documentazione attestante l'iscrizione al (ex) REC del soggetto indicato quale gestore del predetto esercizio commerciale;

ai sensi dell'art. 3 del bando sulle aree da affidare in convenzione dovevano essere previsti attrezzature e servizi obbligatori quali: la recinzione e la sistemazione a verde dell'area, un parco giochi di uso gratuito, servizi igienici per il pubblico di uso gratuito nonché attrezzature e servizi compatibili tra i quali: un punto ristoro (con superficie coperta non superiore a mq 30 ma con la possibilità di avere un locale interamente interrato, adibito a deposito, posto nella sagoma dell'ingombro sovrastante), un punto telefonico pubblico, un noleggio biciclette, una struttura per la guardiania;

ai sensi dell'articolo 4 del bando tutta l'area di concessione non interessata dalle attrezzature obbligatorie e/o compatibili doveva essere sistemata a verde di libera fruizione;

la gestione dell'area, ex articolo 6, doveva prevedere in particolare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area - con esclusione della potatura degli alberi - e delle attrezzature installate nonché la conduzione nel suo complesso, anche attraverso personale dipendente ove necessario, e il successivo articolo 7 determinava il canone della concessione e/o concessione-convenzione;

in un tale contesto, il bando fissava la durata della concessione per le aree di cui all'allegato A2 in anni 6 mentre per le aree di cui all'allegato A1 la durata della concessione-convenzione in anni 6, salvo poter convenire periodi diversi e di maggior durata in considerazione del tipo di intervento, dell'attività economica dello stesso e del relativo piano gestionale;

con successiva determinazione dirigenziale n. 247 del 7 marzo 2000 dell'allora Dipartimento X - III U.O. Area Gestione Verde Urbano, è stata nominata la Commissione incaricata dell'esame e dell'aggiudicazione dei progetti presentati i quali sono poi stati approvati con apposite determinazioni dirigenziali con le quali è stata richiesta agli aggiudicatari dei singoli Punti Verde Infanzia la presentazione del progetto definitivo, adeguato alle eventuali prescrizioni della Commissione esaminatrice;

ai sensi dell'art. 17 comma 6 della deliberazione del Consiglio Comunale n. 339/1998 (Regolamento in materia di Cosap - canone occupazione spazi aree pubbliche) "per le concessioni di aree, prestabilite dalla Giunta Comunale e assegnate a soggetti che offrono beni e servizi gratuiti, il canone può essere ridotto fino alla concorrenza del suo ammontare o affrancato per un determinato periodo, tenendo conto dei costi di fornitura stimati dagli uffici comunali addetti";

per gli aggiudicatari di alcune aree pubbliche tra quelle poste a bando non si è proceduto alla stipula dei relativi contratti di concessione e/o di concessione-convenzione in quanto nei confronti di questi ultimi è emerso un confronto con l'Amministrazione Comunale per una apparente sovrapposizione del canone per occupazione di suolo pubblico (Cosap) e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap) per le annualità dal 1993 al 1998;

infatti, nell'anno 2000 il Dipartimento III - Patrimonio e Casa ha elaborato una proposta di deliberazione riguardante la definizione di un presunto contenzioso economico instauratosi tra alcuni esercenti dello spettacolo viaggiante e il Comune di Roma, proposta che non è stata mai sottoposta all'approvazione di alcun organo deliberante;

i contratti di concessione e/o di concessione-convenzione sono invece stati stipulati per le aree individuate ai punti 1.3 (Piazzale del Pincio); 2.1(Villa Ada); 2.2 (Villa Ada); 2.4 (Piazzale delle Muse); 3.2 (Via di Villa Massimo); 3.3 (Piazza Winckelman); 4.1 (Via Corrado Alvaro - Piazza Primoli); 6.1(Largo Taverna); 9.1 (Villa Lazzaroni); 10.1 (Via Tarquinia Collatino); 11.3 (Via Salvatore di Giacomo); 13.4 (Parco XXV Novembre); 13.5 (Piazza Ener Bettica); 19.1 (Via Suor Celestina Donati) e 20.1 (Parco Atleti Azzurri D'Italia) del suddetto Piano di Settore;

successivamente le aree in questione sono state assegnate in base alla graduatoria stilata dalla predetta Commissione esaminatrice, previa presentazione dei corrispondenti

progetti definitivi/esecutivi, in conformità alle prescrizioni delle rispettive Conferenze di servizi;

le n. 64 aree individuate dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 197 dell'8 ottobre 1998 si sono, comunque, rilevate insufficienti a soddisfare le numerosissime richieste di spazi per attività di spettacolo viaggiante e Parchi di divertimento di talché, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 407 del 16 luglio 2002, ha integrato il Piano di Settore approvando l'ampliamento del numero delle aree a tal fine concedibili, identificandone ulteriori n. 46 (di cui n. 20 con sede fissa e n. 26 con sede temporanea) e autorizzando, al contempo, l'indizione del relativo bando pubblico per l'assegnazione delle stesse in concessione secondo i criteri e i principi di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 197/1998;

l'Amministrazione comunale non ha provveduto all'indizione del bando pubblico per l'affidamento delle aree di cui alla deliberazione n. 407 del 16 luglio 2002 e le stesse sono state occupate dagli esercenti le attività di spettacolo viaggiante in virtù di provvedimenti di occupazione del suolo pubblico (OSP) rilasciati dai competenti Uffici municipali;

con nota circolare prot. n. 775 del 25 luglio 2002, inviata a tutti i municipi e a tutti i gruppi di Polizia Municipale, il Dipartimento X precisava tra l'altro che, nelle more della conclusione dei lavori del nuovo bando di gara, "nel caso in cui le nuove aree inserite in sede fissa risultassero occupate alla data della citata deliberazione n. 407 del 16 luglio 2002 i concessionari dovranno corrispondere il canone per le occupazioni permanenti" ed ancora "per le aree in sede fissa ancora libere, sarà possibile ai competenti Municipi, previo parere di questo Dipartimento, autorizzarne l'occupazione con la corresponsione del canone come sopra ...";

sono, inoltre stati stipulati i contratti di concessione-convenzione esclusivamente per le aree di cui ai punti 4.2 (Via Troilo il Grande); 5.2 (Via Locke); 7.5 (Parco Alessandrino); 19.2 (Via della Lucchina) e 20.2 (Via Tieri) del Piano di Settore allegato alla predetta deliberazione della Giunta Comunale;

con la determinazione dirigenziale n. 1079 del 10 maggio 2010 integrando ed ampliando, di fatto, il Piano di Settore, sono state riconosciute altre 8 aree da destinare alle attività dello spettacolo viaggiante.

Considerato che le aree riconducibili alla tipologia dei Punti Verde Infanzia hanno riscosso nel tempo un elevato grado di apprezzamento da parte dei rispettivi frequentatori in quanto importanti punti di aggregazione sociale sia per i bambini che per i genitori dei rispettivi quartieri romani;

le aree comunali in questione sono state negli anni mantenute e, quindi, valorizzate dai rispettivi esercenti dello spettacolo viaggiante e in tal modo sottratte ad ogni forma di degrado;

a seguito di numerosi incontri avvenuti tra l'allora Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde e Promozione dello Sport e l'ANESV AGIS - l'Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli Viaggianti e Parchi - è stata ravvisata la possibilità di addivenire, attraverso

apposito atto deliberativo, ad una sanatoria per risolvere in via definitiva le problematiche connesse alle numerose occupazioni di aree prive del titolo autorizzativo;

nelle more dell'approvazione del provvedimento deliberativo di sanatoria, con determinazione dirigenziale dell'allora Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde e Promozione dello Sport n. 1079 del 10 maggio 2010 sono, comunque, state prorogate - con rinnovo tacito della proroga per periodi semestrali - le occupazioni di suolo pubblico di n. 8 aree specificate nel provvedimento stesso, previo pagamento ai competenti Municipi del relativo canone nel rispetto del vigente Regolamento in materia di occupazione del suolo pubblico (O.S.P.) e del canone (Cosap) di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 30 maggio 2005.

Rilevato che con Ordinanza del Sindaco n. 43 del 19 marzo 2014 - ai sensi degli articoli 13 e 15, comma 4, del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale di cui alla deliberazione di Giunta Capitolina n. 384 del 25 ottobre 2013 - è stato istituito, nell'ambito della Direzione Esecutiva, l'Ufficio di Scopo "Indirizzo e coordinamento del programma Punti Verde" con le seguenti funzioni, obiettivi e correlate aree di risultato:

Predisposizione di un piano per la definizione delle situazioni pregresse, con riferimento alle fasi endoprocedimentali di realizzazione dei Punti Verde nel loro complesso, come da deliberazioni citate in premessa, e alla verifica delle convenzioni in essere, e conseguente elaborazione di un piano operativo di gestione dei punti verde da sottoporre all'approvazione della Giunta Capitolina;

adozione, all'esito dell'approvazione dei piani di cui al punto 1, dei provvedimenti attuativi necessari alla soluzione delle criticità rilevate, in accordo con le strutture funzionalmente competenti, ciascuna in ragione del segmento di attribuzioni di propria spettanza;

definizione, d'intesa con il Direttore Esecutivo, delle linee guida per la gestione complessiva del programma Punti Verde, sulla base degli indirizzi strategici dell'Assessore competente al ramo;

esaminati i fascicoli inerenti il programma Punti Verde, il preposto Ufficio di Scopo, con nota del 23 gennaio 2015, ha restituito al Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde quelli riguardanti le aree inserite nella deliberazione di Giunta Comunale n. 407/2002, motivando che le stesse, in quanto prive del relativo bando di assegnazione, non dovevano essere ricomprese nel piano operativo di gestione dei Punti Verde di Roma Capitale. L'Ufficio di Scopo, relativamente alle aree pubbliche concedibili per attività di spettacolo viaggiante e Parchi di divertimento, ha, quindi, trattenuto per competenza esclusivamente i fascicoli inerenti le aree individuate con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 197/1998;

la competenza gestionale delle aree di proprietà capitolina in questione è stata, quindi, suddivisa tra la Direzione Esecutiva e il Dipartimento Tutela Ambientale attualmente la stessa risulta frammentata tra il Dipartimento Tutela Ambientale - Direzione Gestione Territoriale Ambientale - Ufficio autorizzazioni per attività commerciali su aree verdi e OSP che "svolge attività di verifica e controllo sui procedimenti restituiti dall'Ufficio di

Scopo Indirizzi e Coordinamento del Programma Punti Verde di Roma Capitale, inerenti sia attività commerciali (punti ristoro) sia le cosiddette attività dello spettacolo viaggiante (punti verde infanzia), condotte su aree pubbliche con destinazione a verde, assegnate in regime di convenzione-concessione, senza una preventiva procedura di gara" e il Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative Direzione Acquisizioni Consegne e Conservatoria - Ufficio Gestione Punti Verde Ristoro e Punti Verde Infanzia;

per tutto quanto sopra esposto lo stato gestionale dei Punti Verde Infanzia presenta diverse criticità, sia di carattere tecnico/amministrativo che contabile che investono, in particolar modo le procedure relative all'assegnazione delle rispettive aree, in gran parte occupate senza il necessario titolo autorizzativo.

Ritenuto che la funzione sociale del settore dello "spettacolo viaggiante" è riconosciuta dalla legge n. 337 del 18 marzo 1968 che ne sostiene il consolidamento e lo sviluppo;

l'interesse pubblico delle attività riconducibili ai Punti Verde Infanzia può, quindi, essere rinvenuto sia nella rilevante funzione di aggregazione sociale degli stessi che nell'incremento degli standard dei servizi offerti alla collettività, come il miglioramento degli interventi sul decoro e sull'arredo urbano, tramite l'avvenuta assunzione diretta da parte dei rispettivi esercenti della manutenzione e della cura delle aree, in tal modo sottratte ad ogni forma di degrado;

è necessario assicurare una efficace azione amministrativa tramite il coordinamento dei procedimenti tecnico/amministrativi finalizzati, previa puntuale verifica - aggiornata all'attualità - della situazione gestionale di ogni singolo Punto Verde Infanzia, alla definitiva soluzione delle criticità riscontrate e alla conseguente regolarizzazione delle diverse posizioni in essere;

la gestione unitaria *ratione materiae* delle aree di proprietà di Roma Capitale concedibili per le attività di spettacolo viaggiante e Parchi di divertimento è presupposto di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Visto che in data 28 maggio 2020, il Direttore della Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde del Dipartimento Tutela Ambientale ha espresso il parere che di seguito, per estratto, si riporta: "...ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs n. 267 del 18/08/00, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di iniziativa consiliare indicata in oggetto, ad eccezione di quanto richiesto ai punti tre e quattro della suddetta proposta di Deliberazione e precisamente:

punto 3) "Definizione transattiva delle posizioni degli esercenti dello spettacolo viaggiante con contenziosi pendenti con l'Amministrazione Capitolina". - Si esprime parere contrario considerato il fatto che le irregolarità risalgono ad oltre venti anni fa e che tale soluzione potrebbe comportare la sanatoria di situazioni tecnico giuridiche illegittime e, quindi, esporre l'Amministrazione Capitolina stessa a possibili ricorsi e/o responsabilità civili o penali";

punto 4) "Chiudere i procedimenti di stipula dei contratti relativi all'attuale Piano di settore in via prioritaria per regolarizzare gli esercenti che pagano il canone di occupazione di suolo pubblico e che hanno fatto richiesta entro un anno dalla scadenza

della concessione." - Si esprime parere contrario considerato che la chiusura di tali procedimenti potrebbe essere eseguita solo a seguito di una attenta valutazione delle singole posizioni, considerando dettagliatamente i motivi che hanno impedito la stipula e anche all'esito della verifica effettuata c/o i Municipi e l'esame congiunto che verrà effettuato in una eventuale Conferenza dei servizi.

Il Direttore

F.to: P.M. Scaldaferrì”;

Dato atto che la proposta, in data 4 marzo 2020, è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli;

che dai Consigli dei Municipi X, XIII e XIV non è pervenuto alcun parere;
 che i Consigli dei Municipi IX e XV non hanno adottato alcun provvedimento;
 che i Consigli dei Municipi VII e XII, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere contrario;
 che i Consigli dei Municipi IV, V, VI e VIII, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole;
 che i Consigli dei Municipi I, II e III hanno espresso parere favorevole con le seguenti richieste e/o osservazioni:

Municipio I:

- La proposta di delibera ripercorre partendo dalla legge quadro che disciplina il settore (legge 337 del 18 marzo 1968) e quanto fatto dal Comune di Roma in materia. Caposaldo della gestione delle suddette aree verdi idonee per spettacolo viaggiante, parchi divertimento e punti verde infanzia è ancor oggi validissima Delibera di Consiglio Comunale n. 197 del 1998 con annesso Regolamento, aggiornata con Delibera di Giunta n. 407 del 2002 per l'ampliamento delle aree individuate. La Proposta attuale in oggetto in buona sostanza riporta la materia divisa tra patrimonio e dipartimento ambiente sotto il secondo per riunificare, competenza e gestione, per valutare le aree verdi idonee alla concessione per spettacoli viaggianti e per regolarizzare quelle situazioni che versano il canone di concessione ma sono ancora sprovviste di contratto. Infine, si dispone di aggiornare il Piano di settore, solo all'esito del quale indire un bando per nuove concessioni. È importante sottolineare che questa azione di regolarizzazione delle situazioni sprovviste di contratto è da intendersi in nessun modo come una sanatoria e un avallo delle situazioni abusive bensì come una maggiore trasparenza e chiarezza delle situazioni in essere. Si riscontra inoltre che il territorio del primo municipio risulta essere saturo di attività commerciali su suolo pubblico pertanto è importante un mirato aggiornamento del piano di settore prima di qualsiasi nuova concessione.

Municipio II:

- Si richiede di procedere a quanto previsto al punto 4 del deliberato solo dopo aver puntualmente verificato che il pagamento dell'OSP da parte degli esercenti sia avvenuto nella sua totalità e nel rispetto di tutte le norme vigenti, che non vi siano in corso procedimenti inerenti abusi edilizi o per altre violazioni di legge, che i luoghi siano idonei e che le attrezzature e i giochi siano a norma di legge (standard previsti rispettati, norme di sicurezza rispettate) e al punto 5 del deliberato sostituire la parola "promuovendo" con le parole "garantire sempre e con priorità assoluta".

Municipio III:

- emendamento aggiuntivo nel dispositivo finale: “che i Municipi possano esprimere parere vincolante alle nuove aree proposte dal Dipartimento da mettere a bando, possano avere la facoltà di proporre altre tenendo conto delle esigenze del territorio, possano esprimere parere rispetto alle concessioni/contratti in essere per qualsivoglia variazione dei termini e/o rinnovi”.

che, con note prot. n. RC/13456 del 15 maggio 2020 e n. RC/15476 dell’8 giugno 2020, i surriportati pareri espressi dai Municipi sono stati trasmessi alle Commissioni Capitoline Permanenti IV e IX;

che la Commissione Capitolina Permanente IV, nella seduta dell’11 marzo 2020, ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto;

che dalla Commissione Capitolina Permanente IX, non è pervenuto alcun parere entro il termine previsto.

Atteso che, sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, come da nota in atti, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.).

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, Guido Calzia, espresso ai sensi dell’art. 49 del TUEL, in ordine agli emendamenti approvati.

Per quanto espresso in narrativa,

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

di conferire apposito mandato ai competenti organi dell'Amministrazione Capitolina al fine di:

- unificare, *ratione materiae*, la competenza inerente la gestione di tutte le aree di proprietà di Roma Capitale concedibili per le attività di spettacolo viaggiante e Parchi di divertimento (Punti Verde Infanzia), individuando nel Dipartimento Tutela Ambientale la struttura preposta;
- indire apposita/e Conferenza/e di servizi per tutte le aree di proprietà di Roma Capitale concedibili per le attività di spettacolo viaggiante a cui saranno invitati a partecipare i Municipi competenti per territorio;
- definire in via transattiva, di concerto con le strutture capitoline funzionalmente competenti, le posizioni degli esercenti dello spettacolo viaggiante con contenziosi pendenti con l'Amministrazione capitolina;
- a seguito delle Conferenze dei servizi sopra citate, chiudere i procedimenti di stipula dei contratti relativi all'attuale Piano di Settore, in via prioritaria per regolarizzare gli

esercenti che pagano il canone di occupazione suolo pubblico e che hanno fatto richiesta entro un anno dalla scadenza della concessione (successivamente o contestualmente per quanto previsto dalla determinazione dirigenziale n. 267/1999);

- valutare eventuale rinnovo delle concessioni, a seguito della/e Conferenza/e di servizi e nel rispetto del quadro normativo con riferimento ai requisiti che le attività devono osservare, così come riconoscendo priorità all'interesse pubblico ai fini del contrasto al degrado. Pertanto escludendo ogni possibilità di rinnovo per i concessionari revocati sia in forza di provvedimenti della giurisprudenza amministrativa passati in giudicato, su iniziativa di Roma Capitale il cui iter amministrativo risulti completo e perfezionato;
- definire linee guida omogenee destinate ai municipi, che previo parere del Dipartimento competente possano autorizzare l'occupazione e corresponsione del canone, affinché sia garantita univoca interpretazione dell'oggettiva esigenza delle strutture di pertinenza (come da parere espresso dall'Avvocatura Capitolina prot. RF/2012/18545 del 5 marzo 2012 in merito al Parco Luneur);
- prevedere rapporti di controllo da parte dell'amministrazione municipale, perché gli uffici preposti presso il Dipartimento Tutela Ambientale siano nelle condizioni di garantire una vigilanza centralizzata di tutto il territorio di Roma capitale;
- provvedere all'aggiornamento del Piano di Settore di cui all'art. 9 della Legge n. 337 del 18 marzo 1968;
- successivamente all'aggiornamento del Piano di Settore e con una fotografia attuale delle esigenze o nuove richieste pervenute presso le strutture competenti, indire un nuovo bando pubblico per la realizzazione e gestione dei Punti Verde per l'Infanzia, che preveda tra i requisiti di partecipazione quelli già prescritti nel precedente bando di cui alla determinazione dirigenziale n. 267 del 5 maggio 1999, dell'allora Dipartimento X - III U.O. Area Gestione Verde Urbano.

Nelle more dell'approvazione del Piano di Settore e della zonizzazione degli insediamenti, l'Ufficio competente del Dipartimento Tutela Ambientale disciplina l'identificazione oggettiva delle attività definite "Spettacolo Viaggiante" procedendo, laddove necessario, alla modifica della deliberazione n. 197/1998. (Regolamento per la concessione di aree pubbliche per attività di spettacolo viaggiante e parchi divertimento)".

In particolare queste attività dovranno:

- a. Rispettare le prescrizioni urbanistiche e paesaggistiche delle normative vigenti;
- b. Evitare insediamenti all'interno di vincoli ove sia disposta salvaguardia prescrittiva (ai sensi del PTPR), di Decreti MIBAC, o più in generale del Decreto Legislativo 42/2004 - Codice Urbani (regola il PTPR);
- c. Evitare, per le nuove concessioni, Spettacoli Viaggianti che comportino autorizzazioni ai sensi del Regolamento Edilizio (a titolo esemplificativo bagni, ristoranti, ecc);

- d. Sono definite attrezzature compatibili con gli spazi riservati ai Spettacoli Viaggianti, gli apparecchi automatici di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 114/1998 e s.m.i. (macchinette distributrici) sempre escludendo ogni ipotesi di trasformazione non compatibile con lo spazio concesso.

Il rilascio di eventuali licenze commerciali resta comunque subordinato alla approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale di un provvedimento specifico che lo autorizzi, in deroga ai regolamenti comunali vigenti, fatto salvo il possesso dei requisiti soggettivi e le autorizzazioni degli altri organi competenti.

Tutti i servizi dovranno essere realizzati in osservanza alla normativa vigente sulla eliminazione delle barriere architettoniche e dovranno altresì prevedere attrezzature specifiche per l'uso da parte delle persone con disabilità.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, la Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata all'unanimità con 34 voti favorevoli.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Allegretti, Baglio, Bernabei, Bordoni, Bugarini, Catini, Celli, Chiossi, Coia, De Priamo, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Ficcardi, Figliomeni, Grancio, Guerrini, Iorio, Mennuni, Mussolini, Pacetti, Paciocco, Pelonzi, Penna, Piccolo, Seccia, Spampinato, Stefano, Sturni, Tempesta e Zotta.

La presente deliberazione assume il n. 107.

(OMISSIS)

LA PRESIDENTE
S. SECCIA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. VIGGIANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 14 settembre 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 28 settembre 2020.

Li, 11 settembre 2020

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE

F.to: P. Ciutti